

Publicato il 02/12/2021

**N. 00482/2021 REG.PROV.CAU.**  
**N. 01142/2021 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia**

**(Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 1142 del 2021, proposto da Tool S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Gabriele Bavaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Melo, n. 120;

***contro***

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, presso i cui uffici in Bari, via Melo, 97 è domiciliato ex lege;

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bari, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Sabino Persichella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Principe Amedeo 197;

***nei confronti***

Magnifica S.r.l., Bawer S.p.A., non costituitisi in giudizio;

***per l'annullamento***

*previa adozione di ogni più opportuna misura cautelare,*

- della nota prot. n. 61440/U del 7.9.2021, notificata con nota pec del 7.9.2021, con la quale il Segretario generale della Camera di Commercio di Bari ha illegittimamente rigettato in via definitiva, ritenendola “inammissibile”, la domanda presentata in data 13.7.20 (prot. n. 49193 del 13.7.20) dall'odierna società ricorrente per l'accesso a benefici economici previsti dal bando approvato con determinazione n. 34 del 7.7.20 ed intitolato “Contributi alle Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI) della circoscrizione territoriale della C.C.I.A.A. di Bari per contrastare le difficoltà finanziarie in considerazione degli effetti dell'emergenza sanitaria da COVID - 19”; - della determinazione n. 65 del 3.9.21, trasmessa in allegato alla predetta nota di rigetto prot. n. 61440/U del 7.9.2021, con la quale lo stesso Segretario generale ha “approvato l'elenco delle domande non ammesse”, tra le quali risulta anche quella presentata dalla ricorrente; - della nota prot. n. 20814/U del 22.3.2021, con la quale il Segretario generale ha preannunciato ex art. 10-bis della legge n. 241/90 il rigetto della domanda, accordando il termine di 10 giorni per eventuali osservazioni; - solo in subordine, di tutte le clausole del predetto bando approvato con determinazione n. 34 del 7.7.20 (in particolare dell'art. 7, commi 3, 5, 7 e 10), se dovessero essere denegatamente interpretate nel senso di non ammettere le domande prive del preteso “modulo di domanda”; - nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso o comunque consequenziale, ancorché non conosciuto dalla ricorrente, se lesivo della sua sfera giuridica.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura

di Bari;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 c.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2021 il dott. Carlo Dibello e uditi per le parti gli avvocati Bavaro e Persichella;

Premesso che:

-l'impresa ricorrente impugna la decisione della Camera di Commercio di Bari del 3 settembre 2021, con la quale la domanda di partecipazione alla procedura selettiva per accedere ai contributi stanziati per contrastare le difficoltà finanziarie connesse all'emergenza sanitaria da Covid-19 è stata dichiarata inammissibile;

-la decisione dell'ente camerale è stata assunta in quanto *“la pratica non contiene il modulo di domanda in formato pdf firmato digitalmente”*;

Considerato che:

-la deducente lamenta: a) la violazione delle previsioni dell'avviso pubblico nella parte in cui si è ritenuto che la domanda di partecipazione alla procedura selettiva in esame dovesse necessariamente formularsi a mezzo di un modulo base predisposto dall'ente camerale, a pena di esclusione, in difetto del principio di chiarezza, univocità e tassatività delle cause di esclusione; a1) la violazione dell'art. 10 bis della legge 241 del 1990, in quanto l'ente camerale non avrebbe preso in considerazione le osservazioni della ricorrente una volta ricevuto il preavviso di diniego; b) la mancata attivazione del soccorso istruttorio; c) la violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità;

-l'ente camerale resistente fa notare che la disciplina prevista per la compilazione della domanda di partecipazione alla procedura appare di

piana lettura atteso che, in particolare, i concorrenti sono stati sollecitati subito a consultare le istruzioni presenti su sito internet facente capo all'ente;

Ritenuto che:

-nel caso in esame, contrariamente alla tesi della ricorrente, la compilazione del modulo di domanda deve considerarsi elemento essenziale di partecipazione alla procedura;

-si tratta, invero, di adempimento conforme alla necessità di fornire all'ente tutte le informazioni sui presupposti che legittimano l'accesso al beneficio, secondo *l'id quod plerumque accidit*;

-l'onere di compilazione della domanda è reso comprensibile con la univoca sollecitazione rivolta ai concorrenti a seguire le istruzioni per accedere e compilare la domanda, messe a disposizione dei richiedenti sul sito [www.ba.camcom.it](http://www.ba.camcom.it), nella sezione "*bandi per il sostegno alle imprese*";

-per il principio di autoresponsabilità, la ditta che chiede di partecipare ad una procedura per l'erogazione di provvidenze economiche deve farsi carico di una diligente lettura delle regole del gioco, il che comporta l'onere di conformarsi alle istruzioni fornite in sede di bando;

-la mera schermata telematica della domanda – quella generata dal sistema subito dopo il collegamento con la piattaforma – non soddisfa l'onere di compilazione previsto dalle regole della procedura selettiva dando luogo ad una ipotesi di domanda priva di elementi essenziali;

-il soccorso istruttorio non è, pertanto, attivabile se non provocando la violazione del principio della *par condicio*;

Ritenuto che:

-ad una sommaria delibazione tipica della presente fase cautelare, il ricorso non appare adeguatamente assistito da apparente fondatezza

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) respinge la suindicata domanda cautelare.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Orazio Ciliberti, Presidente

Carlo Dibello, Consigliere, Estensore

Francesco Cocomile, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**Carlo Dibello**

**IL PRESIDENTE**

**Orazio Ciliberti**

**IL SEGRETARIO**